



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali

il Collegio, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Paola PARLATI	- PRESIDENTE
Dott. Marco MANCINI	- GIUDICE
Dott. Luciano Pietro ALIQUO'	- GIUDICE Est.

Nella procedura di liquidazione controllata del debitore in stato sovraindebitamento n. 36-1/2023, sentito il giudice relatore in camera di consiglio, ha emesso la seguente:

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

visto il ricorso proposto da **LUIGI BASSANI**, C.F. BBSSLGU59H17D462A, residente a FAGGETO LARIO (CO), via Bella n. 6, con l'avv. Miriana Giusto e con l'ausilio dell'OCC, nella persona del professionista Dott. Roberto Cherchi, volto ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori ex art 268 e ss CCI;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal

Sent. 22/2023
Rep. 6088/2023
L. C. 6/2023

debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata e considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori;

rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese dall'OCC, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI, atteso che il ricorrente ha la sua residenza in Faggeto Lario, comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Como;

rilevato che il debitore ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché l'istante è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi dell'art 268 c. 1 CCI;

vista la relazione depositata dall'OCC ex art. 269 CCII che ha esposto una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

OSSERVA

Il debitore ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCI, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, considerato che:

a) l'istante è gravato da debiti per complessivi euro 148.218,61 (verso l'Erario, principale creditore, Banco di Desio e della Brianza, Comune di Bresso, Inps, Mercedes Benz Financial, Compass Banca, Regione Lombardia), oltre agli oneri prededucibili verso i professionisti e l'OCC;

c) risulta proprietario della quota di 1/8 di un bene immobile iscritto al catasto quale rustico collabente, nonché della quota di 1/2 di un piccolo appezzamento di terreno di 73 mq sito a Villa Guardia;

d) risulta intestatario di autoveicolo autocarro marca "FIAT" modello "Fullback" con targa FE500BP, immatricolato nell'anno 2016, di cui si serve per lo svolgimento della propria attività lavorativa quale agente monomandatario di una società che commercia vernici e pitture;

d) percepisce un reddito mensile medio pari a 1.614,50 euro, a fronte del quale assume di sostenere spese mensili pari a 1.480,00 euro destinate al soddisfacimento dei propri bisogni essenziali (quali le spese per canone di locazione, condominio, utenze, spese alimentari, spese mediche e spese extra come abbigliamento),

È perciò del tutto evidente che il ricorrente con il suo patrimonio non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

Sul punto, conviene osservare che il ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura una somma ulteriore pari a 10.000,00 euro, frutto dei suoi risparmi, momentaneamente versata sul conto corrente di un terzo, ossia la Sig.ra Ronzio Novello ed allo stato risultante "*bloccata dalla società viabuy per verifiche*". Con memoria autorizzata depositata in data 24.05.2023, il ricorrente ha esposto: - di aver versato la predetta somma sul conto corrente della Sig.ra Novella Ronzio, quale custode, al fine di destinare l'importo alla soddisfazione dei creditori (come risulta dalla copia della ricevuta del bonifico effettuato); - che tale somma proviene dai guadagni ottenuti dalla propria attività lavorativa (come da fatture prodotte); - che la Sig.ra Novella Ronzio successivamente ha trasferito le somme su una carta di credito gestita dalla società Viabuy; - che la società Viabuy ha "bloccato" la transazione al fine di verificare la provenienza dei fondi e, quindi, il titolo in forza del quale era stato effettuato il versamento; - che, nonostante i chiarimenti e la documentazione fornita alla società Viabuy, gli

importi non sono ancora stati restituiti né alla sig.ra Ronzio né al sig. Bassani.

Orbene, alla luce di tali chiarimenti, conviene ribadire che la procedura di liquidazione controllata ha carattere generale e ricomprende, quindi, l'intero patrimonio del debitore. Il liquidatore giudiziale, pertanto, provvederà, previa effettuazione delle verifiche opportune in merito a quanto illustrato dal ricorrente, ad intraprendere tutte le azioni necessarie per acquisire le predette somme, in modo da garantire che siano destinate alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Sotto altro aspetto, al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare al ricorrente una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, occorre determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI, tenendo conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, composto dal solo ricorrente. Le spese necessarie al mantenimento del debitore sono state quantificate dall'istante in euro 1.480,00. L'OCC, invece, non ha espresso una valutazione di congruità sul punto. Si ritiene, pertanto, che occorra stimare prudenzialmente l'importo da escludere dalla liquidazione, tenendo conto che non risultano familiari conviventi o a carico del ricorrente e che lo stesso, nondimeno, sostiene oneri per il canone di locazione dell'abitazione principale come risulta dal contratto prodotto, nonché spese per l'attività lavorativa prestata in qualità di agente di commercio. L'istante, quindi, deve essere autorizzato a trattenere dal proprio reddito la somma mensile di euro 1.400,00 con obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura e con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI.

In ogni caso, l'eventuale eccedenza tra l'importo escluso dalla liquidazione e le spese sostenute dovrà essere versato alla procedura. Si precisa, infine, che è sempre possibile una successiva rideterminazione a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore, il quale dovrà dare pronta informazione al Giudice.

L'istante ha domandato di escludere dalla liquidazione, altresì, l'autovettura marca "FIAT" modello "Fullback" con targa FE500BP, immatricolata nell'anno 2016, atteso che l'uso della stessa appare indispensabile per lo svolgimento

dell'attività lavorativa.

Occorre, tuttavia, ribadire che la liquidazione del patrimonio è una procedura di natura concorsuale che necessariamente ricomprende la totalità dei beni del debitore, ivi compresi gli autoveicoli, non rientrando essi fra le eccezioni previste dall'art. 268 co. 4 CCI. Ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. Nondimeno, al fine di bilanciare le esigenze personali e lavorative, con la natura di pignoramento generale che la legge attribuisce al decreto di apertura della liquidazione, è opportuno autorizzare il debitore all'utilizzo della predetta autovettura, considerando che la stessa appare indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di agente di commercio, con annotazione di tale provvedimento nel pubblico registro automobilistico, salva la possibilità per il liquidatore di prevederne la vendita al termine delle operazioni di realizzazione dell'attivo, ove abbia un valore residuo che ne renda possibile la collocazione sul mercato. Allo stesso modo devono ritenersi ricompresi, altresì, i beni immobili di cui il debitore risulta comproprietario, rispetto ai quali il liquidatore valuterà in sede di programma di liquidazione le modalità della liquidazione o gli eventuali presupposti per la derelizione.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di **LUIGI BASSANINI** C.F. C.F. BSSLGU59H17D462A, residente a FAGGETO LARIO (CO), via Bella n. 6

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC Dott. **Roberto CHIERCHI**

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente

sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti ;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura per la quale vi è l'autorizzazione all'utilizzo come da motivazione del presente provvedimento;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

FISSA

in euro 1.400,00 netti mensili la somma non compresa nella liquidazione ed occorrente al mantenimento del ricorrente;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede

concorsuale;

- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 17/4/2023), depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia pubblicata nel registro delle imprese;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica


dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 12.06.2023


IL GIUDICE REL

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlato



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como

Oggi 16 GIU 2023



IL CANCELLIERE